



COMUNICATO STAMPA n. 91/23

Lussemburgo, 7 giugno 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-141/21 | Shakutin/Consiglio

Misure restrittive nei confronti della Bielorussia: il Tribunale respinge il ricorso proposto dal sig. Aleksandr Vasilevich Shakutin contro le misure restrittive impostegli

Gli elementi di fatto prodotti dal Consiglio sono sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che il sig. Shakutin trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno

In seguito alle elezioni presidenziali bielorusse nel 2020, che sono risultate, secondo il Consiglio, incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla repressione nei confronti di manifestanti pacifici, il Consiglio ha elaborato un ulteriore ciclo di misure restrittive nei confronti della Bielorussia: esso ha così integrato l'elenco delle persone alle quali è vietato entrare o transitare nel territorio degli Stati membri e i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati¹.

Il sig. Aleksandr Vasilevich Shakutin, cittadino bielorusso, figura tra le persone il cui nome è stato aggiunto all'elenco. Il Consiglio lo ha identificato, in particolare, come uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con interessi d'affari nei settori dell'edilizia, della costruzione di macchinari e dell'agricoltura, nonché come una delle persone che hanno beneficiato delle privatizzazioni durante il mandato presidenziale di Aleksandr Lukashenko. Egli sarebbe anche un membro o ex membro del presidium dell'associazione pubblica pro-Lukashenko «Belaya Rus» e del Consiglio per lo sviluppo dell'imprenditoria nella Repubblica di Bielorussia (Council for the Development of Entrepreneurship, in prosieguo: il «CDE»). Secondo il Consiglio, egli trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Il sig. Shakutin ha chiesto al Tribunale di annullare le misure restrittive impostegli.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, **il Tribunale respinge il ricorso del sig. Shakutin e conferma, dunque, le misure restrittive impostegli.**

Secondo il Tribunale, **il Consiglio ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che il sig. Shakutin era uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, che egli era una delle persone che hanno beneficiato maggiormente delle privatizzazioni durante il mandato presidenziale di Lukashenko nonché membro (o ex membro) del CDE e che, pertanto, traeva vantaggio dal regime di Lukashenko, cui forniva sostegno.**

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

¹ Decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2020, L 426I, pag. 14).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

